

Parere n.147 del 14/05/2008

PREC180/08/L

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.Ba.Si. - affidamento dei lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza in spartitraffico sull'autostrada A5 Torino Quincinetto dal Km. 41+600 al Km. 47+870. S.A. A.T.I.V.A. Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta s.p.a.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 8 aprile 2008 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'Associazione Italiana Barriere di Sicurezza (A.Ba.Si) contesta il bando per i lavori indicati in oggetto e ne chiede l'annullamento, in relazione alla ritenuta violazione dell'articolo 68 del d. Lgs. n. 163/2006.

A parere dell'Associazione istante, la documentazione progettuale, in particolare la relazione "Conformità dell'impianto alle prescrizioni del D.M. 3.6.1998", concernente le barriere di sicurezza, richiama barriere della tipologia Tubosider, senza che detta previsione sia accompagnata dall'espressione "o equivalente". Essendo presenti sul mercato altri fornitori per tali dispositivi, prosegue l'istante, detta indicazione comporta la creazione di un ostacolo alla concorrenza.

Inoltre, l'istante contesta l'impostazione e le scelte progettuali effettuate dalla Stazione appaltante, ritenendole non conformi alla normativa in materia di barriere di sicurezza.

In sede di istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha rappresentato che, nell'impossibilità morfologica di allargare lo spartitraffico esistente, l'intervento viene effettuato operando sull'esistente, al fine di adattarlo ai requisiti minimi di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente.

Per realizzare quanto sopra, la scelta progettuale è stata quella di prevedere barriere di classe superiore (H4) a quella minima prescritta (H3): il progettista, dovendo presentare, ai fini dell'approvazione del progetto da parte dell'ANAS, la relazione denominata "Conformità dell'impianto alle prescrizioni del D.M. 3.6.1998", ha effettuato una simulazione di calcolo della sollecitazione di carico, al fine di verificare la correttezza della scelta progettuale effettuata e la sua fattibilità tecnica. Ai fini di detta verifica, è stato utilizzato il prodotto di che trattasi.

In tutti gli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo, quali la relazione sulle barriere di sicurezza, i computi metrici, l'elenco prezzi, il capitolato speciale, è prescritta la fornitura di barriere metalliche H4 bordo laterale e bordo ponte (nella descrizione delle voci di prezzo del prezzario ANAS), senza l'individuazione di un produttore specifico.

La S.A. ha infine rappresentato di aver sospeso la procedura di gara, alla quale hanno partecipato n. 58 operatori del mercato, in attesa dell'espressione di parere dell'Autorità.

Ritenuto in diritto

Preliminarmente si fa presente che la problematica sottoposta all'attenzione dell'Autorità viene esaminata sotto il profilo del rispetto della concorrenza nella procedura di gara, non rientrando nella *ratio* dell'istituto delle soluzioni delle controversie insorte in sede di gara, valutazioni di merito proprie del singolo progettista ed attinenti alla sua responsabilità specifica.

Per quanto attiene ai profili di interesse in questa sede, si richiama quanto rappresentato dall'Autorità con determinazione n. 2/2007, concernente gli ostacoli tecnici negli appalti pubblici.

L'articolo 68, comma 13, del d. Lgs. n. 163/2006 stabilisce, in via generale, il divieto di introdurre nella documentazione di gara specifiche tecniche che facciano menzione espressa di un marchio, un brevetto, un'origine o una produzione specifica che, di fatto, impongono l'impiego di materiali o prodotti acquistabili da produttori determinati.

In considerazione di quanto sopra, le caratteristiche tecniche operative di un Capitolato tecnico che contengono l'indicazione di marchi specifici e non riportano la espressione "o equivalente", sono da ritenersi di ostacolo alla libera concorrenza ed in violazione dell'art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

Nel caso in esame, la relazione generale al progetto esecutivo, il capitolato speciale, la relazione sulle barriere di sicurezza, il computo metrico estimativo e l'elenco prezzi, documentazione dalla quale il concorrente evince le caratteristiche dell'appalto e gli elementi per la predisposizione dell'offerta, non riportano al loro interno alcuna indicazione specifica di marchio o di prodotto specifico: tutte le descrizioni delle barriere di sicurezza sono generiche, riferite alla tipologia della classe richiesta.

In particolare, la "Relazione sulle barriere di sicurezza", al punto 2. classificazione delle barriere di sicurezza, recita: "nel progetto sono previsti i seguenti tipi di barriere di sicurezza: 1. barriera laterale per rilevato di classe H4; 2. barriera laterale per opere d'arte con nastro metallico a tripla onda e montanti ancorati su cordolo con cemento armato in spartitraffico".

Si ritiene, pertanto, che la S. A. non ha posto in essere una violazione del principio della concorrenza, intesa sotto il profilo della garanzia di un'ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici del settore.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che il bando di che trattasi e la documentazione progettuale a corredo, non configurano una violazione dei principi di cui all'art. 68 del d. Lgs. n. 163/2006.

I Consiglieri Relatori: Alessandro Botto, Giuseppe Brienza

Il Presidente: Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 21/05/2008